

UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Rep n. _____

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

L’anno duemilaundici, addì del mese di, in Caltignaga, presso gli Uffici dell’Unione Novarese 2000, ubicati in Via Roma n. 16, avanti a me, Dott. Francesco Lella, Segretario Comunale, domiciliato per la mia carica presso la Sede Municipale, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i Sigg.:

- Depaoli Arch. Giampietro, Responsabile del Servizio Tecnico, giusto provvedimento a firma del Presidente dell’Unione Novarese 2000, in data 3 agosto 2009, il quale – in forza di delega da parte del Responsabile del Servizio amministrativo – agisce in nome e per conto dell'Unione stessa, presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta, c.f. 94039790038, nel seguito semplicemente “Unione”;

- Nonnis Roberto, in rappresentanza della cooperativa sociale “La Rinascente Impresa Sociale Onlus Srl”, con sede legale in Borgomanero (NO), Via dei Mille n. 73, c.f. 02084100037, in qualità di Legale rappresentante, nel seguito semplicemente “Cooperativa”;

Detti comparenti, della cui identità, io Segretario Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto con espressa rinuncia ai testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta dell' Unione n. ... del, è stato approvato lo schema della presente Convenzione, portante un valore complessivo stimato del servizio pari ad € 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00), oltre I.V.A. 21%,

per un totale di € 139.755,00 (centotrentanovemilasettecentocinquantacinque/00), redatta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, dell'art. 13, comma 1, della Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, e dell'art. 52 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- che con determinazione n. ... del ... del Responsabile del Servizio, divenuta efficace in data ..., è stato definitivamente affidato alla Cooperativa il servizio in oggetto;

- che ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad € 154937,06;

TUTTO CIO' PREMESSO

ARTICOLO 1. L'Unione affida alla Cooperativa la fornitura dei servizi relativi alle pulizie di edifici comunali indicati nel capitolato approvato con la citata determinazione n. ... del ..., della cui integrale conoscenza ed accettazione le parti si danno reciprocamente atto.

ARTICOLO 2. La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel capitolato, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell'esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste.

ARTICOLO 3. La Cooperativa dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione. Dichiara altresì che a tutti i lavoratori è applicato il contratto di lavoro delle cooperative sociali.

ARTICOLO 4. Per lo svolgimento della tipologia di servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa comunica avvalersi stabilmente di lavoratori svantaggiati, come precisato nel progetto conservato agli atti. Il numero

complessivo di detti lavoratori è pari a 33,55%.

ARTICOLO 5. La Cooperativa si impegna altresì:

- a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
- b) a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività il Sig. ..., avente la qualifica professionale di ...
- c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge n. 381/91, per prestazioni complementari.

ARTICOLO 6. L'Unione si riserva la facoltà di eseguire eventuali verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo e di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunità, alla Cooperativa la redazione di una relazione alla fine di ogni anno circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

L'Unione, al riguardo, nomina quale suo referente per le attività di controllo e feedback sui risultati la dott.ssa Elena Tacca, funzionario del Servizio amministrativo.

ARTICOLO 7. Per la fornitura dei servizi di cui alla presente Convenzione, l'Unione corrisponderà alla Cooperativa il corrispettivo orario di € 16,50, oltre all'i.v.a. di legge, come specificato nel capitolato. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante l'avvenuto versamento degli oneri contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ARTICOLO 8. Ai sensi dell'art.3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o

presso la Società Poste Italiane s.p.a.; inoltre, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali destinati alle commesse pubbliche; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. La Cooperativa ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo alla Cooperativa, pena la nullità assoluta del presente contratto, e la risoluzione de iure di ogni effetto del medesimo, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le sopradette norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ARTICOLO 9. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

ARTICOLO 10. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione e l'allegato capitolato;

ARTICOLO 11. La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2012 ed ha

validità fino al 31/12/2014, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 9, e non potrà rinnovata tacitamente.

ARTICOLO 12. E' esclusa espressamente la clausola arbitrale.

ARTICOLO 13. Tutte le spese relative alla stipulazione, registrazione e tassazione del presente atto sono a carico della Cooperativa, ad esclusione dell'i.v.a., che è a carico dell'Unione. Essendo le prestazioni dedotte soggette ad i.v.a., si richiede la registrazione in misura fissa. La Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 della Legge 4/12/1997 n. 460.

ARTICOLO 14. Per quanto non previsto e pattuito con la presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni del c.c., del d.lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e regolamento vigenti in materia.

ARTICOLO 15. Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con la presente convenzione le parti eleggono domicilio:

l'Unione in 28010 Caltignaga (NO), Via Roma n. 16, e-mail: segreteria@unionenovarese2000

la Cooperativa in 28021 Borgomanero (NO), Via Maggiate n. 69/B, e-mail: r.nonnis@rinascente-onlus.it.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

ARTICOLO 16. I dati di ciascuna delle parti saranno dall'altra trattati solo per le finalità inerenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti e gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria. In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate,

le parti potranno comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo; società controllate, controllanti e collegate; banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi; soggetti che svolgono per conto del Unione compiti di natura tecnica ed organizzativa; soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati; soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato; soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Concessionario anche nell'interesse dei propri fornitori. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Concessionario.

I dati personali delle parti potranno inoltre, essere conosciuti dai rispettivi dipendenti e/o consulenti, i quali siano stati nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Le parti, pertanto, si autorizzano espressamente e reciprocamente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente contratto le parti cesseranno ogni trattamento dei dati ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da me Segretario Comunale, viene da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ed è formato da cinque facciate e da ventuno righe della sesta sin qui.

L'UNIONE _____

LA COOPERATIVA _____

L'UFFICIALE ROGANTE _____